



UOC Servizi tecnici e Patrimoniali

AULSS7_2025_00346

ALLEGATO 04

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Procedura aperta telematica
ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
AI SENSI ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023
DEL PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE),
DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE) E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) REDATTI IN BIM**

**PER L'INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE DI
BASSANO DEL GRAPPA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GRUPPO
OPERATORIO**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Daniele Panizzo

CUP	H	7	1	B	2	4	0	0	0	0	5	1	0	0	0	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C.I.G.	B	8	C	0	1	F	8	C	1	5
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SINTEL	2	0	8	8	6	0	5	8	8
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	1
3	DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.....	2
4	NORME TECNICHE.....	2
5	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	2
6	IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO	3
7	AVVIO DEL SERVIZIO E AMBITI DEL PROGETTO.....	5
7.1	CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA	6
8	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	7
9	VERIFICA DELLA GESTIONE INFORMATIVA E DEI MODELLI BIM.....	9
10	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA	10
11	DURATA E TEMPISTICHE DEL SERVIZIO.....	12
12	SOSPENSIONI E PROROGHE DIVIETO DI RALLENTAMENTO.....	13
13	STRUTTURA OPERATIVA MINIMA – GRUPPO DI LAVORO.....	14
14	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	16
15	ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI	16
16	RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO	16
17	MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	17
18	GARANZIE.....	17
19	MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI.....	18
20	DISCIPLINA DEI PAGAMENTI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO 18	
21	PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023	19
22	SUBAPPALTO	19
23	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO	20
24	INCOMPATIBILITA’ E SITUAZIONI DI CONFLITTO.....	20
25	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	20
26	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI.....	21
27	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	21
28	CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01	21
29	ACCESSO AGLI ATTI	21
30	CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE	22

1 PREMESSA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha in essere un importante programma di adeguamento antisismico e antincendio del P.O. di Bassano del Grappa, che prevede il trasferimento temporaneo dell'attività e nel contempo, trattandosi di settori particolarmente sensibili, dar corso a tutti quei lavori di riorganizzazione funzionale e sistemazione che sono possibili solo in assenza dell'attività, così da ridurre il disagio che inevitabilmente si verrà a creare.

Con DGRV n. 1553 del 30.12.2024 la Giunta Regionale ha approvato la prima fase attuativa del Programma di investimento per le opere di edilizia sanitaria di interesse regionale (approvato con DGR n. 1121 del 19/09/2023), necessario per realizzare gli interventi di adeguamento normativo e funzionale oltre che sismico e antincendio di alcune strutture sanitarie, da finanziarsi con parte delle risorse disponibili ex art. 20 della L. n. 67/1988, in cui rientra l'intervento in questione; con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha autorizzato l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ad avviare le fasi di progettazione dell'intervento finanziato in questione.

Gli obiettivi dell'intervento si possono sintetizzare come segue:

- riorganizzazione e riqualificazione del Blocco operatorio e del reparto di Day Surgery e progettazione di un nuovo Polo Endoscopico;
- ammodernamento dei reparti interessati dal punto di vista impiantistico e delle attrezzature medicali;
- valutazione di una eventuale revisione del modello o delle modalità organizzative dei servizi.

Per la realizzazione dell'intervento, finalizzato all'adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio, questa Stazione Appaltante intende avvalersi della procedura di cui all'art. 44 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., (cd appalto integrato) che consente l'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, (PFTE).

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1061 del 06.06.2025 è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e coordinamento della sicurezza in progettazione con opzione di affidamento dei servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE) per l'intervento di adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1693 del 12.09.2025 è stato aggiudicato il primo livello di progettazione, progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), all'RTI composto da PRISMA ENGINEERING S.R.L. di Saonara (PD) - capogruppo mandataria, e MV PROJECT S.R.L. di Schio - mandante.

Il progetto esecutivo (PE) sarà redatto dall'aggiudicatario della futura procedura di gara, ai sensi articolo 44, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, (cd appalto integrato). L'operatore economico, nel presentare la propria offerta, dovrà tener conto che la verifica della progettazione esecutiva sarà effettuata in esito alla procedura di gara dell'appalto integrato, per la quale è prevista l'aggiudicazione entro l'anno 2026.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), del progetto esecutivo (PE), comprensivo della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), sviluppati in modalità BIM, ed in applicazione dei CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022 e ss.mm. e di tutti gli elaborati e dei modelli BIM che saranno redatti dai progettisti, relativi all'intervento finalizzato all'adeguamento alla normativa sismica e antincendio dell'Ospedale di Bassano del Grappa con riqualificazione funzionale del gruppo operatorio:

L'incarico pertanto comprende:

- verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto prescritto nell'allegato I.7 sezione IV del D.lgs. 36/2023, redatto con metodologia BIM per la successiva fase di affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (cd appalto integrato) di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

-
- verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in conformità a quanto prescritto nell'allegato I.7 sezione IV del D.Lgs. 36/2023, redatto con metodologia BIM.

3 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Al momento della presente procedura di gara non è ancora stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE).

L'operatore economico ai fini della presentazione dell'offerta avrà a disposizione la seguente documentazione progettuale agli atti della Stazione Appaltante: documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

All'avvio del servizio il RUP trasmetterà formalmente la documentazione relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), oggetto di verifica, e, successivamente a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto integrato, la documentazione relativa al Progetto Esecutivo (PE), oggetto di verifica.

4 NORME TECNICHE

Nell'esecuzione del servizio dovrà essere verificata l'applicazione di tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie e la normativa di settore esplicitata nel Documento di Indirizzo Progettuale (DIP).

Sarà cura ed onere del soggetto affidatario nell'espletamento dell'incarico, individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti; la determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è pertanto demandata all'Affidatario

5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività di verifica dovrà essere svolta secondo le prescrizioni indicate nell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.7 art 34 e seguenti, nonché nelle altre leggi e norme di settore in relazione al livello di progettazione

La verifica dovrà essere effettuata dall'Affidatario **sulla totalità dei documenti progettuali**, (PFTE e PE, inclusa la documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione); **non è ammessa la verifica "a campione" o "a comparazione"** degli elaborati.

Sarà facoltà (eventuale) del RUP individuare e concordare modalità semplificate di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

È da considerarsi inclusa nella documentazione oggetto di verifica ogni elaborato predisposto per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF. nulla osta. ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto, sia di fattibilità tecnica ed economica che esecutivo, approvabile e appaltabile nonché per garantire l'ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificati di conformità, ecc.).

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, o le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per la Stazione appaltante e pertanto sono da intendersi comprese nell'importo offerto dall'affidatario.

Sono altresì compensate nel prezzo offerto tutte le successive verifiche di tutti o parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica, sia che essi facciano parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia che essi facciano parte del progetto esecutivo

È da ritenersi facente parte della documentazione, sulla quale svolgere i servizi da affidare, tutto quanto ricompreso oltre i contenuti minimi delle fasi progettuali previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici per la

tipologia di lavori da eseguire. Si dovrà tenere in conto che sarà richiesto al progettista di fare riferimento ai criteri ambientali del Ministero dell'Ambiente in vigore al momento della progettazione esecutiva

In ambito BIM l'affidatario dovrà verificare che sia stata prodotta una Opera Digitale e che i modelli digitali siano conformi a tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante nel Capitolato informativo nonché al Piano di Gestione Informativa - PGI prodotto dai progettisti con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e per ogni tipologia di modello prodotta (architettonico, impiantistico, strutturale), nell'ambito del servizio.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato natio e in formato aperto .ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali, nel rispetto della struttura di progetto definita in sede di Piano di Gestione informativa, ed in coerenza con quanto contenuto nei documenti di processo BIM. Andrà inoltre verificato il coordinamento tra i modelli e gli elaborati alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la coerenza tra modello natio e *IFC da esso generato.

Qualora i Capitolati Informativi vengano modificati e/o integrati dalla stazione appaltante, l'affidatario è tenuto ad acquisire e recepire tali aggiornamenti nel corso dell'esecuzione del servizio di verifica.

Il servizio potrà ritenersi concluso al momento della validazione di ciascuna fase progettuale da parte del RUP.

Al fine di garantire una efficace attività di controllo, le fasi di verifica dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso tra i soggetti coinvolti (Affidatario del servizio, Stazione appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, Progettisti incaricati della progettazione). L'Affidatario dovrà rendersi disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che il RUP possa ritenere opportuno convocare (in presenza presso gli uffici della Stazione appaltante e/o in modalità telematica), in base all'andamento della progettazione e della verifica della stessa.

Nel caso di segnalazione di criticità, durante la fase di verifica il RUP potrà richiedere lo svolgimento di riunioni di coordinamento ravvicinate al fine di risolvere celermente eventuali modifiche, integrazioni o approfondimenti del progetto oggetto di controllo. Ad ogni modo il RUP potrà convocare ulteriori riunioni ad hoc ogni qualvolta ne riscontrino la necessità al fine del corretto sviluppo della progettazione.

Al fine di minimizzare il rischio di esito non conforme delle verifiche, e, quindi, di evitare inutili dilatazioni dei tempi, l'Affidatario dovrà inoltre rendersi disponibile, su richiesta del RUP e qualora si rendesse necessario, ad esaminare singoli documenti o singole questioni di natura progettuale anche durante lo sviluppo della progettazione

6 IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

L'importo presunto dei lavori, come risulta dal Documento di Indirizzo della Progettazione, ammonta a € 16.248.000,00 compresi gli oneri della sicurezza, al netto di IVA, suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016

Tabella n. 1 – classi/categorie d'opera

IMPORTO LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIE D'OPERA DM 17 Giugno 2016 come modificato dal Dlgs 36/2023 Allegato I.13				
categorie	Id opere		Grado complessità	Importo lavori
edilizia	E.10	Sanità, istruzione, ricerca – edifici complessi	1,20	€ 6.641.292,78
strutture	S.03	Strutture, opere strutturali puntuali, strutture in c.a. soggette ad azione sismica	0,95	€ 1.493.003,80
impianti	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	0,75	€ 1.184.106,47
	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	0,85	€ 3.243.422,05
	IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota – Impianti di tipo complesso	1,30	€ 3.686.174,90
Totali				€ 16.248.000,00

Quindi l'importo del servizio di verifica a base di gara quantificato dalla S.A. per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento ammonta a € 384.681,76 esclusa IVA ed oneri di legge, calcolato come segue

- corrispettivo per il servizio in oggetto calcolato con riferimento alle tariffe del D.M. 17/06/2016 e all'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 sulla base della stima del costo dei lavori quantificati nel DIP in € 16.248.000,00, ed alle valutazioni afferenti alle seguenti categorie d'opera previste;
- corrispettivo integrativo per la metodologia BIM nella percentuale del 10% del corrispettivo per il servizio di cui sopra;
- importo per spese e oneri accessori stabiliti in maniera forfettaria, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17/06/2016, nella percentuale del 15,47% del corrispettivo comprensivo del compenso integrativo per la metodologia BIM;
- costi per la sicurezza pari a € 0,00 in quanto trattandosi di servizio di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale non è prevista l'indicazione dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, né il CCNL applicabile.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi

Tabella n. 2 – importo *Incarico di Verifica della Progettazione* PFTE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI – VERIFICA PFTE									
D.M. 17.06.2016 come modificato dal Dlgs 36/2023 Allegato I.13			Importo lavori	prestazione	CP - PFTE	Integrativo metodologia BIM (CP x 10%)	Spese 15,47%	Totale compenso	
categorie	Id opere	Grado complete							
edilizia	E.10	1,20	€ 6.641.292,78	QbI.20; QbII.27	€ 73.693,88	€ 7.369,39	€ 12.540,49	€ 93.603,76	
strutture	S.03	0,95	€ 1.493.003,80		€ 17.223,94	€ 1.722,39	€ 2.931,00	€ 21.877,33	
impianti	IA.01	0,75	€ 1.184.106,47		€ 11.340,46	€ 1.134,05	€ 1.929,81	€ 14.404,31	
	IA.02	0,85	€ 3.243.422,05		€ 28.739,28	€ 2.873,93	€ 4.890,56	€ 36.503,77	
	IA.04	1,30	€ 3.686.174,90		€ 48.824,66	€ 4.882,47	€ 8.308,49	€ 62.015,62	
Totale			€ 16.248.000,00			€ 179.822,22	€ 17.982,22	€ 30.600,35	€ 228.404,79
Totale								€ 228.404,79	

Tabella n. 3 – importo *Incarico di Verifica della Progettazione* PE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI – VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO									
D.M. 17.06.2016 come modificato dal Dlgs 36/2023 Allegato I.13			Importo lavori	prestazione	CP - PE	Integrativo metodologia BIM (CP x 10%)	Spese 15,47%	Totale compenso	
categorie	Id opere	Grado complete							
edilizia	E.10	1,20	€ 6.641.292,78	QbIII.09	€ 50.422,13	€ 5.042,21	€ 8.580,33	€ 64.044,68	
strutture	S.03	0,95	€ 1.493.003,80		€ 11.784,80	€ 1.178,48	€ 2.005,42	€ 14.968,70	
impianti	IA.01	0,75	€ 1.184.106,47		€ 7.759,26	€ 775,93	€ 1.320,39	€ 9.855,58	
	IA.02	0,85	€ 3.243.422,05		€ 19.663,72	€ 1.966,37	€ 3.346,18	€ 24.976,27	
	IA.04	1,30	€ 3.686.174,90		€ 33.406,35	€ 3.340,64	€ 5.684,76	€ 42.431,74	
Totale			€ 16.248.000,00			€ 123.036,26	€ 12.303,63	€ 20.937,08	€ 156.276,97
Totale								€ 156.276,97	

Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi degli artt. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**.

In applicazione del principio relativo all'equo compenso conformemente agli art. 8, comma 2 e 41, comma 15-bis del Codice, l'importo totale a base di gara:

- per il 65% assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5 del Codice;
- per il 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte economiche.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi degli importi a base di gara nella quale sono evidenziate le componenti soggette a ribasso economico:

Tabella n. 4 – importo base di gara

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	CPV	Importo totale (A)	Importo Prezzo fisso 65% su (A)	Importo Ribassabile 35% su (A)
Servizio Verifica del PFTE redatto in BIM	71248000-8	€. 228.404,79	€. 148.463,11	€. 79.941,68
Servizio verifica del PE redatto in BIM	71248000-8	€. 156.276,97	€. 101.580,03	€. 54.696,94
Totale		€. 384.681,76	€. 250.043,14	€. 134.638,61

Gli importi di cui alla precedente tabella sono da intendersi al netto di IVA e oneri previdenziali

L'importo contrattuale del servizio di verifica verrà rideterminato sulla base del ribasso offerto dall'affidatario in sede di gara, sul 35% dell'importo del corrispettivo, fermo restando il 65% dell'importo del corrispettivo che assume la forma di prezzo fisso

Si intendono compresi e remunerati con il prezzo contrattuale ogni e qualsiasi onere, connesso direttamente o indirettamente, che si rendesse necessario per l'espletamento del servizio o, comunque, necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con i progettisti incaricati, con il RUP e con gli Enti coinvolti; in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio

Si precisa che **il corrispettivo del presente appalto è da intendersi a "corpo"**; con ciò si intende che nessun adeguamento del compenso professionale sarà riconosciuto in caso di variazioni dell'importo complessivo delle opere progettate per effetto di variazione dei prezzi delle singole lavorazioni, per l'introduzione di nuove o diverse lavorazioni ovvero di diversa redistribuzione dell'importo delle opere nelle classi e categorie, rispetto a quanto previsto in sede della presente procedura di gara, sia nel PFTE che nel PE.

Si darà corso all'adeguamento del compenso solo in caso di variazione dell'importo complessivo delle opere determinato da eventuali estensioni delle superfici di intervento oggetto di progettazione, che superino il 20% di quanto inizialmente previsto.

Resta salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Revisione prezzi".

7 AVVIO DEL SERVIZIO E AMBITI DEL PROGETTO

Le attività di verifica si svolgeranno in due fasi, corrispondenti ai due diversi livelli di progettazione (PFTE e PE, inclusa la documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ed avranno inizio con la sottoscrizione del RUP/DEC e dell'affidatario, di apposito verbale di Consegna relativo a ciascuna fase di progettazione

In caso di avvio del servizio *in progress*, la consegna degli elaborati verrà programmata secondo un piano di consegne definito e concordato tra le parti, a "pacchetti parziali", anche per gruppi tematici omogenei di elaborati (architettonico- strutturali; impianti; sicurezza; ecc.) ovvero laddove risulti opportuno ai fini del rispetto del termine per l'approvazione del progetto da parte della Stazione appaltante anche per singoli elaborati

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i principali ambiti del progetto oggetto di verifica:

- Progettazione con metodologia BIM;

-
- Progettazione architettonica;
 - Progettazione strutturale;
 - Progettazione impiantistica;
 - Progettazione della sicurezza (inclusa la valutazione delle interferenze, e cantierizzazione);
 - Progettazione temporale (cronoprogramma e suddivisione lavorazioni in fasi);
 - Progettazione antincendio;

A questi si aggiungono gli ambiti specialistici (tra cui, a titolo esemplificativo, attuazione dei Criteri Minimi Ambientali e acustica) e gli ulteriori elaborati di progetto, tra cui quelli economici:

- Quadro economico, computo metrico estimativo, Elenco Prezzi ed Analisi prezzi;
- Schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto.

7.1 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 la verifica sarà condotta sulla documentazione progettuale, di ciascuna fase progettuale (PFTE e PE), con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità
- b) completezza e adeguatezza
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità
- d) compatibilità.

Si intende per:

a) affidabilità:

- 1) verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

- 1) verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

- 1) verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

- 1) rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

-
- 2) rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
- 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

8 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 la verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali di ciascun livello della progettazione (PFTE e PE)

Con riferimento agli aspetti del controllo l'affidatario dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo;
 - 1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
 - 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.
- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con
 - 1. le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
 - 2. le norme cogenti;
 - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4. le regole di progettazione.
- d) per gli elaborati grafici: verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare;

verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

f) per la documentazione di stima economica:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
3. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
4. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
5. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
6. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
7. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
8. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
9. i totali calcolati siano corretti;
10. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori;
11. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

g) per il piano di sicurezza e coordinamento: verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni previste nella realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione

i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e alle specifiche di cui al capitolato informativo.

Con riferimento agli elaborati economici, si precisa che l'affidatario dovrà dare evidenza al RUP delle modalità con cui svolgerà la verifica sugli elementi di computo metrico estimativo al fine di accertare non solo che siano ricomprese tutte le opere previste negli elaborati grafici e descrittivi, ma che sia corretta la quantificazione di tutte le singole lavorazioni presenti.

L'affidatario dovrà effettuare l'attività di verifica della gestione informativa B.I.M. in entrambe le fasi di progetto previste.

Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi, senza alcun onere e spesa aggiuntiva a carico della Stazione appaltante, a seguito dell'analisi della progettazione, anche in relazione ai successivi gradi di approfondimento, alle prescrizioni imposte dagli Enti o dalla Stazione appaltante e a tutti gli incontri necessari per la definizione della verifica progettuale che soddisfi la cantierabilità dell'opera senza condizioni.

9 VERIFICA DELLA GESTIONE INFORMATIVA E DEI MODELLI BIM

L'Affidatario dovrà svolgere attività di controllo e verifica sui modelli BIM e sulla gestione informativa, al fine di garantire la conformità del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica) e del Progetto Esecutivo alla normativa vigente, al Piano di Gestione Informativa e agli standard di settore, allo scopo di:

- raggiungere un elevato livello di comprensione ed analisi di dettaglio delle soluzioni tecniche adottate dai progettisti per l'intervento;
- determinare eventuali interferenze generate durante la progettazione non ancora risolte e che creerebbero problemi in fase di realizzazione;
- monitorare la corretta quantificazione delle lavorazioni previste ai fini della redazione del computo metrico;
- accertare la corretta e completa integrazione delle informazioni di progetto presenti nel modello, nei computi, nei capitolati e negli elaborati di dettaglio.

quale "controllo qualità" del progetto attraverso l'analisi dei modelli BIM, atte a verificarne la costruibilità, il rispetto degli standard normativi e la validità delle informazioni in esso contenute.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo deve essere effettuata sui documenti di progetto inerente i processi BIM e sui modelli informativi BIM.

In particolare, l'operatore economico dovrà impegnarsi ad eseguire:

▪ **Verifiche preliminari** (tali verifiche potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante nella fase iniziale di sviluppo del progetto)

- controllo della presenza, della correttezza e della completezza del documento BIM richiesto dalla normativa (Piano di Gestione Informativa);
- verifica del rispetto dei requisiti hardware e software indicati nel Piano di Gestione Informativa;

▪ **Verifiche normative**

- controllo del rispetto delle normative tecniche BIM e di settore applicabili;
- verifica della conformità dei modelli BIM ai requisiti di legge in materia di sicurezza, accessibilità, efficienza energetica, ecc.;

▪ **Verifiche geometriche e di coordinamento**

- verifica del rispetto del cronoprogramma delle attività BIM e degli altri usi dei modelli BIM previsti dal Piano di Gestione Informativa;
- controllo del coordinamento multidisciplinare e della coerenza geometrica tra i diversi modelli disciplinari (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.);
- verifica dell'accuratezza dimensionale e della corrispondenza con gli elaborati grafici 2D;
- verifica della presenza di eventuali interferenze tra gli elementi dei diversi modelli non ancora risolte;
- controllo della tracciabilità delle modifiche e delle decisioni progettuali;

▪ **Verifiche informative**

- controllo della correttezza e completezza delle informazioni associate agli oggetti dei modelli informativi (es. proprietà, materiali, dati dimensionali, schede tecniche, ecc.);
- verifica della coerenza tra le informazioni contenute nei modelli e quelle presenti negli elaborati progettuali esportati dai modelli e prodotti esternamente ai modelli informativi;
- verifica della presenza di sistemi di classificazione degli oggetti secondo standard eventualmente condivisi nel Piano di Gestione Informativa (es. WBS di progetto, UniClass, ecc.);

▪ **Verifiche di interoperabilità**

- controllo delle modalità di esportazione dei modelli BIM e della coerenza tra il contenuto informativo nei file in formato aperto (es. IFC, ecc.) con quanto richiesto nel Piano di Gestione Informativa;
- verifica della conformità dei modelli IFC esportati al Model View Definition specifico del progetto, ovvero all'insieme di dati e informazioni ritenuti essenziali per lo scambio e la condivisione dei modelli tra i diversi attori coinvolti;
- verifica della compatibilità dei software utilizzati dai diversi progettisti rispetto ai formati aperti dichiarati.

Alla conclusione delle attività di verifica l'operatore economico dovrà redigere un rapporto di verifica dettagliato, contenente l'esito dei controlli effettuati e le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate sui documenti BIM e sui modelli informativi.

Le verifiche dovranno essere svolte utilizzando software e strumenti specifici per l'analisi e il controllo semi automatico dei modelli BIM. L'operatore economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per la partecipazione a riunioni di coordinamento con i progettisti e il RUP, al fine di discutere le eventuali problematiche riscontrate e concordare le soluzioni più opportune

Qualora i Capitolati Informativi vengano modificati e/o integrati dalla Stazione appaltante, l'affidatario è tenuto ad acquisire e recepire tali aggiornamenti nel corso dell'esecuzione del servizio di verifica.

Si, precisa, inoltre, che l'operatore economica dovrà possedere i seguenti requisiti:

- comprovata esperienza nella verifica di modelli BIM per progetti di opere pubbliche di analoga complessità;
- conoscenza approfondita della normativa tecnica BIM e di settore;
- padronanza nell'utilizzo dei software e degli strumenti specifici per l'analisi e il controllo dei modelli BIM.

10 RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

Ai sensi dell'art. 41 dell'Allegato I.7 del Codice, le verifiche dovranno essere effettuate "contestualmente" allo sviluppo del progetto secondo la pianificazione stabilita dal RUP, in funzione del piano di lavoro di progettazione oggetto della verifica.

L'attività di verifica dovrà sempre essere verbalizzata, in contraddittorio con il progettista, attraverso rapporti intermedi e/o parziali ed essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica.

I rapporti intermedi potranno evidenziare le "non conformità" del progetto al fine di permettere al progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni "non conformità", il soggetto verificatore dovrà indicare le modalità di risoluzione della stessa. I rapporti intermedi di verifica non devono prevedere l'applicazione di "non conformità" su argomenti già trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino elementi di novità che non era stato possibile verificare prima.

I Rapporti intermedi potranno riportare pareri sospensivi e/o condizionati, purché l'affidatario ne abbia preventivamente affrontato i contenuti con il RUP e abbia indicato, nei rapporti stessi, le attività e le migliorie che i progettisti dovranno effettuare per il superamento delle eventuali non conformità rilevate.

I rapporti di verifica, sia in progress che per ogni livello di progettazione, opportunamente numerati e firmati, dovranno essere inviati dal soggetto verificatore al progettista per il tramite del RUP.

La conclusione di ciascuna fase del procedimento di Verifica (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e Progetto Esecutivo) dovrà essere formalizzato a mezzo di rapporto conclusivo di verifica che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui alle attività, senza riportare pareri sospensivi e/o condizionati.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

Prima di dare inizio all'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà presentare (ove richiesto dal RUP) un **Piano delle verifiche e dei controlli** teso a definire nel dettaglio le modalità operative e il grado di approfondimento delle verifiche che saranno svolte sul progetto

Il servizio richiesto dovrà prevedere al minimo, i seguenti elaborati:

- **Rapporto iniziale di verifica:** esso dovrà contenere le situazioni di "non conformità", e le "osservazioni" accertate mediante controlli, rilevati sui modelli/elaborati progettuali nonché le eventuali azioni correttive necessarie per garantire che gli stessi siano tecnicamente corretti, completi, e che le soluzione progettuale sia conforme alla normativa vigente

-
- **Verbale di verifica in contraddittorio:** ottenuto dal contraddittorio con il progettista che dovrà dar riscontro a quanto rilevato dall'affidatario, impegnarsi a sua volta, a rielaborare/revisionare i modelli/elaborati progettuali, per le parti soggette ad azioni correttive
 - [se del caso] **Rapporto di verifica intermedio:** esso dovrà contenere la valutazione puntuale di ciascuna "Azione Correttiva" rielaborata dal progettista sulla base della verifica precedentemente espletata e dei successivi controlli sui modelli/elaborati progettuali revisionati
Per ogni riesame progettuale, si dovrà procedere a nuovo confronto con il Progettista, fino ad arrivare all'individuazione di una azione correttiva adeguata

Si precisa che le verifiche intermedie - e l'emissione dei conseguenti rapporti intermedi di verifica - saranno effettuate nel numero necessario ad attestare il completo superamento delle non conformità emerse durante l'attività di verifica ovvero al loro contenimento nel numero e nella rilevanza accettabile a insindacabile giudizio del RUP. Solo al raggiungimento di tale obiettivo, infatti, si potrà procedere con l'emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica.

Parimenti l'attività di verifica potrà concludersi anche senza emissione di rapporti intermedi, qualora il rapporto iniziale di verifica contenga le "non conformità" esplicitate dal rapporto iniziale di verifica, che risultino tutte superate al successivo riesame.

- [se del caso] **Verbale di verifica in contraddittorio:** ottenuto dal contraddittorio con il progettista che dovrà dar riscontro a quanto rilevato dall'affidatario, impegnarsi a sua volta, a rielaborare/revisionare i modelli/elaborati progettuali, per le parti soggette ad azioni correttive.
- **Rapporto conclusivo di verifica (o Finale):** indica l'ultimo rapporto che l'Affidatario dovrà emettere al termine dell'attività di Verifica. Il rapporto conclusivo riassumerà cronologicamente tutto il processo di verifica, e riporterà l'esito dell'attività di controllo svolta sotto forma di un giudizio finale, che sarà di ausilio al RUP per esprimersi sulla validazione del progetto ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Dlgs 36/2023.

L'esito dell'attività di verifica potrà ricadere tra i soli casi di seguito riportati:

- **VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA**
 - Esito positivo;
 - Esito positivo con prescrizioni non sostanziali o con osservazioni;
 - Esito negativo
- **VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO**
 - Esito positivo;
 - Esito positivo con prescrizioni non sostanziali o con osservazioni;
 - Esito negativo.

Inoltre, ai sensi dell'art 41 comma 7 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 il rapporto conclusivo dovrà accertare l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

Tutti i rapporti di verifica e verbali (iniziale, intermedio, finale) saranno debitamente sottoscritti digitalmente dall'affidatario e segnatamente dal Direttore Tecnico individuato in sede di offerta.

Nel caso di giudizio negativo, andrà prodotta adeguata motivazione con l'indicazione di tutte le azioni correttive necessarie per superare le "non conformità" ed ottenere esito positivo.

N.B.: Per il solo PFTE si precisa che, nel caso di modifiche e/o integrazioni segnalate dall'affidatario nel progetto, è facoltà del RUP richiedere il loro recepimento ai Progettisti del successivo livello progettuale PE, qualora si tratti di variazioni o precisazioni di dettaglio che non alterano sostanzialmente l'impostazione progettuale, né modificano il quadro economico dell'intervento, né tantomeno incrementano la durata stimata dei lavori.

- **processo BIM**, a conclusione dell'attività di verifica l'affidatario dovrà fornire una "**Relazione di verifica e validazione dei modelli e degli elaborati di progetto**" nella quale vengono illustrate a titolo esemplificativo e non esaustivo: la metodologia di verifica adottata, il/i software utilizzati, i parametri e i set di regole di riferimento, le eventuali soglie di tolleranza, le verifiche condotte, le eventuali criticità riscontrate, la verifica della nomenclatura di tutti gli elaborati prodotti, il corretto posizionamento degli stessi nella sezione opportuna della piattaforma, considerazioni specifiche dei valutatori.
- **Registro delle non conformità**: può essere redatto come elaborato aggiuntivo o come allegato/parte integrante dei rapporti di verifica (Intermedio o Conclusivo) nel documento verranno riportate tutte le non conformità e le osservazioni individuate per ogni singolo elaborato progettuale oggetto dell'attività di verifica, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato oltre che le eventuali azioni correttive finalizzate alla conversione delle stesse in conformità.

A conclusione dell'attività di verifica l'Aggiudicatario dovrà elaborare

- **Relazione finale ai fini della verifica di conformità del servizio**: all'interno di questo rapporto l'Affidatario dovrà sintetizzare l'attività precedentemente svolta. Sulla base dell'esito del rapporto finale il RUP provvederà alla verifica di conformità formale del servizio

11 DURATA E TEMPISTICHE DEL SERVIZIO

Sono previste le seguenti tempistiche per il rilascio dei rapporti di verifica, in particolare:

- **Per il PGI allegato al progetto di Fattibilità Tecnico Economica**
 - Emissione del rapporto iniziale entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del PGI redatto dal progettista del PFTE da parte del RUP/DEC;
 - Emissione del Rapporto intermedio ovvero conclusivo di verifica (o Finale) entro 1 giorno lavorativo dalla data di trasmissione da parte del RUP/DEC del PGI modificato e/o integrato da parte del progettista.
- **Per il progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto in BIM**
 - entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del PFTE da parte del RUP/DEC dovrà essere trasmesso il Rapporto iniziale di verifica;
 - entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione da parte del RUP/DEC degli elaborati modificati e/o integrati da parte del progettista dovrà essere trasmesso il rapporto intermedio di verifica ovvero il rapporto conclusivo di verifica (o Finale) (se risulterà che siano superate tutte le non conformità precedentemente evidenziate);
 - entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna da parte del RUP/DEC degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti per il riesame del progetto dovrà essere consegnato il rapporto conclusivo di verifica (o Finale).
- **Per il PGI allegato al Progetto Esecutivo**
 - Emissione del rapporto iniziale entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del PGI redatto dal progettista del PE da parte del RUP/DEC;
 - Emissione del Rapporto intermedio ovvero conclusivo di verifica (o Finale) entro 1 giorno lavorativo dalla data di trasmissione da parte del RUP/DEC del PGI modificato e/o integrato da parte del progettista.
- **Per il progetto Esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione redatti in BIM**
 - entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del PE da parte del RUP/DEC dovrà essere trasmesso il Rapporto iniziale di verifica;
 - entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione degli elaborati modificati e/o integrati da parte del RUP/DEC dovrà essere trasmesso il rapporto intermedio di verifica ovvero il Rapporto conclusivo di verifica (o Finale) (se risulterà che siano superate tutte le non conformità precedentemente evidenziate);

- entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna da parte del RUP/DEC degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti dovrà essere trasmesso il rapporto conclusivo di verifica (o Finale).

I tempi comprendono le attività di verifica della progettazione, nonché la verifica del processo e dei modelli BIM prodotti nell'ambito della progettazione.

Si riassumono nella seguente tabella le tempistiche sia del PFTE che del Progetto Esecutivo:

Tempo massimo per l'esecuzione del servizio di verifica				
Fase progettuale	Redazione del Rapporto iniziale di verifica: decorrenti dal verbale di avvio del servizio giorni	Eventuale Rapporto/i intermedio/i di verifica decorrenti dalla data di trasmissione da parte del RUP degli elaborati modificati e/o integrati giorni	Redazione del Rapporto finale: decorrenti dalla data di consegna da parte del RUP degli elaborati modificati e/o integrati giorni	Totale tempi di esecuzione del servizio giorni
Verifica del PGI	5	1	1	5 + 1 giorni per ogni rapporto intermedio/finale
Verifica del progetto PFTE redatto in modalità BIM	15	5	5	15 + 5 giorni per ogni rapporto intermedio/finale
Verifica del PGI	5	1	1	5 + 1 giorni per ogni rapporto intermedio/finale
Verifica del progetto esecutivo redatto in modalità BIM	20	5	5	20 + 5 giorni per ogni rapporto intermedio/finale

L'affidatario del servizio è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

Il mancato rispetto dei tempi di cui sopra costituirà ritardo nell'espletamento del servizio, passibile di penali o risoluzione del contratto.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- la durata è espressa in un numero di giorni naturali e consecutivi;
- la durata è da computarsi al netto dei tempi per le eventuali modifiche/integrazioni progettuali da parte dei progettisti e dei tempi di redazione del progetto. Il RUP potrà stabilire a suo insindacabile giudizio, a seconda della complessità della modifiche/integrazioni progettuali ovvero altre condizioni puntuali, di accordare un eventuale ulteriore tempo al fine dell'emissione del rapporto intermedio/finale di verifica;
- la durata è da computarsi al netto dei giorni necessari per l'acquisizione/rilascio dei pareri di pareri/nulla osta da parte delle Amministrazioni/Enti competenti, se necessari e ove previsti per legge;
- i suddetti termini contrattuali potranno essere congruamente prorogati per giustificati motivi, per sopravvenute disposizioni legislative in materia o per sopravvenute cause di forza maggiore. Non sono ammesse proroghe, per eventuali richieste di documentazione integrativa;
- i tempi decorreranno dalla data di trasmissione dei documenti progettuali da parte del RUP o del DEC;
- le attività di verifica per ciascuna fase progettuale (PFTE e PE e CSP) si considerano concluse con la validazione del progetto da parte del RUP.

12 SOSPENSIONI E PROROGHE DIVIETO DI RALLENTAMENTO

La sospensione del servizio è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse

Il servizio potrà essere motivatamente sospeso o prorogato in seguito a richiesta scritta dell'Affidatario, formulata con congruo anticipo ed opportunamente motivata. La proroga potrà essere concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata decisione del RUP entro i termini indicati costituirà rigetto della richiesta.

In ogni caso l'Affidatario non potrà procedere autonomamente a sospendere l'esecuzione del servizio affidato in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

La sospensione o il rallentamento del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per dolo di questi, qualora, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dalla Stazione Appaltante non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Affidatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione

Il servizio potrà essere sospeso o prorogato nel caso di acquisizione di atti di assenso, o autorizzazioni, o laddove in fase di progettazione si rendesse necessaria la redazione di ulteriori elaborati da parte dei progettisti; la sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Per i periodi di sospensione delle attività, l'Affidatario nulla avrà a pretendere in termini di maggiori oneri o danno dalla stazione appaltante

13 STRUTTURA OPERATIVA MINIMA – GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento del servizio è obbligatoria la costituzione di una "Struttura Operativa Minima" composta da figure professionali specializzate. La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in offerta, l'impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato.

I soggetti preposti, alle attività di verifica, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

per lo svolgimento delle attività di verifica l'Affidatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali di seguito riportate:

	Prestazione / Figura professionale	Requisiti
1	Direttore Tecnico - che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'art. 41, comma 7	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale. Iscrizione all'albo da almeno dieci anni ai sensi dell'art. 38 comma 2), Allegato I.7 del Dlgs 36/2023
2	Responsabile della verifica della Progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo
3	Responsabile per la verifica della Progettazione Strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo Iscrizione all'albo da almeno dieci anni
4	Responsabile per la verifica della Progettazione Termomeccanica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.

5	Responsabile per la verifica della Progettazione Elettrica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.
6	Responsabile verifica della Progettazione della sicurezza e coordinamento	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento di cui alla normativa vigente in materia.
7	Responsabile della verifica del Processo BIM	Diploma di Geometra/Perito o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze. Inoltre, dovrà essere in possesso di attestazione di qualifica "BIM Manager" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni.
8	Responsabile per la verifica dell'applicazione dei CAM e dei Protocolli di sostenibilità energetico ambientale	Tecnico esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4 - Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M. 23/6/2022, n. 256, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"
9	Responsabile della verifica della Progettazione antincendio	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ha superato gli esami previsti dal D.Lgs. 139 del 2006 (ex legge 818/84) ed iscritto al proprio albo professionale.

È possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e iscrizioni. Inoltre, è possibile, in sede di gara, indicare per ciascuna prestazione più di un professionista "addetto", ferma restando la necessità di indicare un unico "responsabile". In ogni caso la **struttura operativa minima dovrà essere costituita da un numero non inferiore a 5 (cinque) professionisti.**

Dovranno essere indicati in sede di offerta i seguenti dati: il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo, gli eventuali requisiti specifici richiesti e la natura del rapporto professionale intercorrente con ciascun professionista incaricato quale responsabile per ogni ambito disciplinare

Infatti, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico e i professionisti della struttura operativa minima che potranno parteciparvi sia come componenti di un eventuale raggruppamento, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o collaboratore della medesima.

L'aggiudicatario potrà modificare la composizione della Struttura Operativa Minima dichiarata ai fini della stipula del contratto soltanto previa espressa autorizzazione del RUP. In ogni caso, la sostituzione delle figure professionali indicate potrà essere autorizzata soltanto rispettando i requisiti e le skills prescritte per l'esecuzione del servizio. In ogni caso, i professionisti subentranti dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il mandatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante.

14 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP, tramite il D.E.C., opererà la sorveglianza ed il monitoraggio del servizio e sarà l'unico interlocutore e referente per l'affidatario, tanto per eventuali problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per la interlocuzione con le altre Amministrazioni interessate.

Il RUP, tramite il D.E.C., ogni qualvolta ne riscontrino la necessità, potrà convocare riunioni ad hoc con l'affidatario del servizio, sia in presenza presso gli Uffici della Stazione Appaltante o in via telematica, al fine di monitorare il corretto svolgimento del servizio,

15 ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'Affidatario, nello svolgimento delle varie fasi dell'incarico, dovrà rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali e le indicazioni del RUP, facendosi carico di documentare le fasi e procedure di propria competenza. L'affidatario dovrà svolgere tutte le attività comprese e connesse con le prestazioni nel pieno rispetto dei compiti, modalità operative e responsabilità allo stesso attribuito dalla legislazione vigente.

L'Affidatario sarà tenuto:

- a collaborare con il RUP, rispettando le indicazioni che verranno da questi impartite;
- eseguire tutte le prestazioni in conformità alle disposizioni di legge, alle norme UNI vigenti, alle linee guida regionali;
- assicurare tutte le prestazioni non espressamente indicate ma comunque necessarie e connesse al buon espletamento del servizio.

L'Affidatario inoltre sarà tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare il servizio in modo da garantirne lo svolgimento in conformità ai tempi e alle modalità previste nel presente Capitolato;
- manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- instaurare una collaborazione continua con la Stazione Appaltante per assicurare una comunicazione chiara e tempestiva in tutte le fasi del servizio.
- dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- consentire alla Stazione Appaltante di effettuare, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, controlli per accertare la corretta e completa esecuzione del servizio;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio.

16 RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'articolo 42 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023, nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato

rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico previsti dalla sezione IV dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 e dal contratto è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'art 43 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore

17 MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Dlgs 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- l'Offerta presentata dall'Affidatario del servizio di verifica in oggetto;
- il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- il documento di determinazione dei corrispettivi a base di gara, scontato dello sconto offerto;
- la Polizza per la garanzia definitiva e la polizza professionale;
- il protocollo di legalità.

Ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

18 GARANZIE

L'Affidatario prima della stipula del contratto sarà tenuto a produrre, le seguenti garanzie:

- una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. (in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento).

Ai sensi dell'art.117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione da parte della Stazione appaltante che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

- Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, avente le seguenti caratteristiche:
 - a. nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro;

b. nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria

L'affidatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante le polizze di cui sopra prima della stipula del Contratto, e si impegna a trasmettere copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo

19 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Le modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Revisione prezzi: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, relativi ai prezzi alla produzione dei servizi (PPS).

Per il presente affidamento, la Stazione appaltante, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, ha individuato, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 l'associazione fra il CPV 71248000-8 e l'indice 'ISTAT n. "[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche" di cui alla Tabella D.1 del citato allegato.

20 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle prestazioni sarà disposto nel modo di seguito specificato:

Prestazioni del contratto principale	Percentuale liquidazione	Modalità di liquidazione
Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e CSP redatti in BIM	100%	a seguito della trasmissione del rapporto conclusivo di verifica del PFTE e del modello BIM di rilievo e progetto e dopo l'avvenuta validazione del PFTE da parte del RUP
Verifica della progettazione esecutiva (PE) e CSP redatti in BIM	100%	a seguito della trasmissione del rapporto conclusivo di verifica del PE e del modello BIM di rilievo e progetto e dopo l'avvenuta validazione del PE da parte del RUP

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto sarà liquidato come sopra indicato, previa verifica del servizio reso. L'affidatario pertanto potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo esito della validazione del livello progettuale da parte del RUP e, quindi, di autorizzazione alla fatturazione.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, al netto di eventuali penali comminate ed a seguito della verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benessere del RUP e riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal R.U.P. preventivamente all'emissione della fattura

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto.

21 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione Appaltante; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

22 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Dlgs 36/2023.

Resta, comunque, ferma la responsabilità dell'affidatario del servizio, in ragione della specificità, dell'unitarietà ed inscindibilità del servizio di verifica la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico operatore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023.

Si precisa che, qualora i concorrenti intendessero avvalersi del subappalto, dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'Affidatario di avvalersi del subappalto. La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 122 del Codice, la Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti ipotesi:

- a. inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
- c. violazione del divieto di cessione del contratto;
- d. accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza e del Patto di Integrità;
- e. decadenza dai requisiti di ammissione
- f. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- g. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva;
- h. violazione del regime di incompatibilità e conflitto di interessi;
- i. mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto

La risoluzione in tali casi opera allorché il RUP comunichi per iscritto mediante pec all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/DEC, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto sarà corrisposto all'affidatario, il prezzo contrattuale delle attività regolarmente effettuate, detratte le eventuali penalità applicate. Saranno a carico dell'affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC all'affidatario con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione regolarmente eseguita, previa presentazione della documentazione giustificativa e delle spese sostenute.

24 INCOMPATIBILITÀ E SITUAZIONI DI CONFLITTO

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 lo svolgimento dell'attività è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo (art. art. 42 comma 2 ultimo periodo).

L'Affidatario dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità per conflitti di interesse.

L'Affidatario si impegna inoltre a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento del servizio, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento sarà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L’Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

26 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’esecuzione del proprio incarico. Qualsiasi dato tecnico, economico o amministrativo non potrà essere divulgato senza il consenso della stazione appaltante.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. nonché dal Reg. UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

27 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023

28 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

L’Affidatario si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di gara.

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Azienda a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione di tale impegno.

L’Affidatario si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Patto di integrità nelle more della stipula del protocollo di legalità tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla documentazione di gara.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

30 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola arbitrale.